

Oggetto: I: Fwd[2]: Re: Chiarimento su obblighi MMG e PLS in merito a Regolamento Regione Toscana 90/R/2020

Oggetto: Re: Fwd[2]: Re: Chiarimento su obblighi MMG e PLS in merito a Regolamento Regione Toscana 90/R/2020

Buongiorno,

Premesso che il Medico di Medicina Generale può ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale art.58 svolgere attività libero professione in due modalità:

"a) strutturata, quella espletata in forma organizzata e continuativa al di fuori degli orari di studio dedicati all'attività convenzionale che comporta un impegno orario settimanale definito;

b) occasionale, quella occasionalmente esercitata in favore del cittadino e su richiesta dello stesso, di norma al di fuori degli orari di apertura dello studio"

che per a l'attività " libera professione strutturata è tenuto a comunicare entro 30 giorni dal suo avvio le seguenti modalità di esercizio dell'attività libero professionale:

a) la data di avvio;

b) l'ubicazione dello studio professionale e/o l'azienda presso la quale è espletata l'attività di medico del lavoro o equiparata;

c) i giorni e gli orari di attività;

d) le prestazioni di cui al comma 9 che intende espletare;

e) la dichiarazione che l'attività svolta in regime libero-professionale non comporta

pregiudizio allo svolgimento degli obblighi convenzionali."

che lo svolgimento di attività libero professionale strutturata può essere svolta dal MMG fino ad un massimo di 5 ore settimanali senza modificazione del massimale dei pazienti assegnati

che l'attività libero professionale occasionale "svolta dal medico convenzionato di assistenza primaria non può essere valutata in alcun modo ai fini della limitazione del massimale" e che il medico non è tenuto a comunicare lo svolgimento della stessa.

Premesso in oltre che sempre ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale art.58 comma 9"possono svolgere attività di libera professione strutturata nei confronti dei propri assistiti per le categorie di prestazioni di seguito specificate:

a) prestazioni non comprese nei compiti e nelle attività previsti dagli artt. 29 e 45, del presente accordo;

b) prestazioni professionali, anche comportanti l'impiego di supporti tecnologici e strumentali, diagnostici e terapeutici, non esplicitamente previste fra le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato D o fra quelle retribuite in base a percorsi assistenziali previsti da accordi regionali od aziendali stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi;

c) prestazioni richieste e prestate nelle fasce orarie notturne, prefestive e festive;

d) prestazioni specialistiche inerenti la specializzazione posseduta;

e) prestazioni concernenti discipline cliniche predeterminate dall'interessato e delle quali l'assistito sia portato preventivamente a conoscenza."

In riferimento alla richiesta si precisa che, per quanto attiene la Legge regionale n. 51/09 ed il conseguente Regolamento attuativo, la libera professione ivi disciplinata sia da intendere quella attinente all'attività del Medico di Medicina Generale svolge in modalità strutturata e che quindi viene "espletata in forma organizzata e continuativa al di fuori degli orari di studio dedicati all'attività convenzionale che comporta un impegno orario settimanale definito".

Riassumendo il Medico di Medicina generale è tenuto ad adeguarsi alla Legge regionale n. 51/09 ed il conseguente Regolamento attuativo quando eroga prestazioni libero professionali in modalità strutturata indipendentemente dal monte orario.

Cordiali saluti.

Dr.ssa Ilaria Lombardi
Settore Qualita' dei Servizi e Reti Cliniche
Via T.Alderotti, 26/n 50139 Firenze